

# Vecchio esame avvocato, voto numerico sufficiente

FRANCESCA DE NARDI

Per la valutazione delle prove scritte degli esami di abilitazione, prima dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento della professione forense, va ritenuto sufficiente il voto numerico. Lo ha precisato il Consiglio di stato, Adunanza plenaria, con sentenza del 20 settembre 2017 n.7. Il Tar Sicilia aveva accolto il ricorso proposto da un aspirante avvocato volto ad ottenere l'annullamento del provvedimento di non ammissione alle prove orali, relativo alla sessione degli esami per l'iscrizione nell'albo **avvocati** 2015. Il ricorrente aveva lamentato che gli elaborati da lui scritti erano stati valutati con un punteggio complessivo di 83 non utile per l'ammissione all'orale. Il Tar aveva accolto la doglianza con la quale era stata prospettata l'illegittimità del procedimento di valutazione della prova scritta mediante la mera espressione del

voto numerico: tale modus operandi, infatti, si poneva in conflitto con i principi e le disposizioni che imponevano l'obbligo di motivazione. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, ritenuta la questione controversa e visti gli opposti orientamenti della giurisprudenza, aveva rimesso la decisione all'adunanza plenaria. La quale ribadisce ora che, nella vigenza dell'art. 49 della legge 247/2012, è sufficiente il voto a garantire la trasparenza della valutazione. In particolare, il collegio rileva come la norma transitoria di cui all'art. 49 della legge 247/2012 - che rinvia l'entrata in vigore della riforma dell'esame di abilitazione - esclude l'immediata applicabilità dell'art. 46, comma 5, della stessa legge, secondo cui: «La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti». Va, quindi, applicato al caso in esame il principio secondo il quale i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti **avvocati**, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in

**AFFARI LEGALI** Lunedì 2 ottobre 2017

**Sentenza della Cassazione sovverte il giudizio della Corte d'appello di Palermo**

## Confessione stragiudiziale ok

### Dichiarazione valida se contenuta in un atto notarile

**Registri, responsabile il notaio distratto**

**Slingshife mette in comunicazione con i professionisti**

## L'unione familiare salta

### L'aiuto arriva dal web

**Vecchio esame avvocato, voto numerico sufficiente**

Per la valutazione delle prove scritte degli esami di abilitazione, prima dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento della professione forense, va ritenuto sufficiente il voto numerico. Lo ha precisato il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, con sentenza del 20 settembre 2017 n.7. Il Tar Sicilia aveva accolto il ricorso proposto da un aspirante avvocato volto ad ottenere l'annullamento del provvedimento di non ammissione alle prove orali, relativo alla sessione degli esami per l'iscrizione nell'albo **avvocati** 2015. Il ricorrente aveva lamentato che gli elaborati da lui scritti erano stati valutati con un punteggio complessivo di 83 non utile per l'ammissione all'orale. Il Tar aveva accolto la doglianza con la quale era stata prospettata l'illegittimità del procedimento di valutazione della prova scritta mediante la mera espressione del voto numerico: tale modus operandi, infatti, si poneva in conflitto con i principi e le disposizioni che imponevano l'obbligo di motivazione. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, ritenuta la questione controversa e visti gli opposti orientamenti della giurisprudenza, aveva rimesso la decisione all'adunanza plenaria. La quale ribadisce ora che, nella vigenza dell'art. 49 della legge 247/2012, è sufficiente il voto a garantire la trasparenza della valutazione. In particolare, il collegio rileva come la norma transitoria di cui all'art. 49 della legge 247/2012 - che rinvia l'entrata in vigore della riforma dell'esame di abilitazione - esclude l'immediata applicabilità dell'art. 46, comma 5, della stessa legge, secondo cui: «La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti». Va, quindi, applicato al caso in esame il principio secondo il quale i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti **avvocati**, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in

base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione .